



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2017 il giorno diciannove del mese di Ottobre in Milazzo nella Casa Comunale.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 cod. civ.

TRA

L'Organo Straordinario di liquidazione in persona del Presidente Dr.ssa Giulia Rosa domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Milazzo Via Francesco Crispi n. 1, Partita I.V.A 00226540839, in nome e per conto del quale agisce,

E

L'Avv..... del foro di..... con studio legale in Via.....
C.F.: Partita IVA con polizza R.C. professionale
n.....stipulata il con
.....Assicurazionisede..... Via.....n.....

PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. del si è deciso di resistere in giudizio nelle controversie indicate in delibera e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanziper i ricorsi indicati in delibera;

L'avvocato si impegna:

- a) ad indicare il valore della causa;

- b) a presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e previste nella delibera n del
- c) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- e) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'OSL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale,
- g) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in conformità a quanto indicato in delibera, è pari ad € Tutti corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio.

L'Organo Straordinario di liquidazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di Milazzo a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Nel caso di condanna alle spese in favore dell'amministrazione il Legale tenterà il recupero delle somme, avendo diritto – comunque - al rimborso delle eventuali spese a carico della OSL, ed all'incasso delle stesse qualora il recupero vada a buon fine.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento (o pec), con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici Comunali deputati al Contenzioso, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL PROFESSIONISTA
